

N. 4/2020 prot. ordine di servizio Polina Minorenni

ORD. SERVIZIO

2020.m 4

Tribunale Minorenni



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bologna

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
DATA ARRIVO 27/02/2020
PROT. N. 1232
DATA PROT. 27/02/2020

Tribunale per i Minorenni di Bologna

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

preso atto di quanto discusso e concordato nella riunione straordinaria della Conferenza Permanente in data 25.2.2020 ore 10, e nel vertice tenutosi presso la Prefettura di Bologna in pari data alle ore 15;

vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23.2.2020 emanata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nella regione Emilia Romagna, nella parte in cui prevede "la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico-sportiva, ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico", e il decreto n. 16 del 24.2.2020 recante i chiarimenti applicativi relativi a detta ordinanza;

letta la circolare avente ad oggetto "indicazioni urgenti per la prevenzione del contagio da coronavirus" in data 23.2.2020 del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria nel quale si invitano i capi degli uffici distrettuali a "seguire le indicazioni fornite anche in relazione ai territori che dovessero essere interessati da ulteriori analoghi provvedimenti delle competenti autorità volti alla prevenzione del contagio";

premesso che si è data opportuna informazione in ordine alle misure igieniche da assumere, riportate nell'ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute n. 1 del 23.2.2020, riassumibili nella necessità di:

- 1) lavarsi spesso le mani;
- 2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

- 4) usare la mascherina solo se si hanno sintomi della malattia o si assistono persone malate;
- 5) coprirsi bocca e naso se si tossisce o si starnutisce;

considerate sia la natura distrettuale, sia le particolari condizioni logistiche del Tribunale per i Minorenni, per le quali in occasione delle udienze si crea una notevole concentrazione di persone provenienti da tutta la regione, all'interno di locali particolarmente angusti e assolutamente insufficienti a garantire il rispetto delle misure di prevenzione indicate in premessa

DISPONGONO

1) il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali alle quali debbano partecipare a qualunque titolo soggetti provenienti dalle zone interessate da focolai infettivi, secondo quanto specificato dal decreto del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, che si allega, e da successivi eventuali aggiornamenti, ad eccezione delle udienze di convalida di arresti, fermi e accompagnamenti in flagranza, e delle udienze con detenuti;

2) l'ampio ricorso alle richieste telematiche di atti e di informazioni, con conseguente limitazione degli accessi agli Uffici Giudiziari ai casi necessari e non rinviabili;

3) la rigorosa applicazione, in tutti i locali del Tribunale e della Procura, delle misure igieniche di prevenzione;

4) l'attesa di tutte le parti convocate per le udienze nel cortile del Tribunale, o comunque all'esterno dell'aula e della saletta d'attesa, salvi i casi di persone con difficoltà di deambulazione, anziani e donne in gravidanza.


Il cancelliere provvederà a chiamare le parti dei singoli processi.

Le istanze di rinvio legate all'emergenza sanitaria, anche in ragione della necessità di accudire figli minori in età prescolare e scolare, saranno immediatamente e positivamente valutate.


Si dispone la pubblicazione sul sito degli uffici, e l'affissione all'ingresso dell'edificio e agli ingressi degli uffici di Procura e Tribunale, unitamente al decreto del DOG e all'ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Emilia Romagna.

Bologna 26 febbraio 2020

Il Procuratore
Silvia Marzocchi



il Presidente
Giuseppe Spadaro





Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Al Dirigente Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna

Al Direttore AUSL di Bologna

Al Direttore dell'Agenzia del Demanio di Bologna

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Bologna

Al Presidente Trasporto Pubblico Emilia Romagna TPER

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente n. 1 in data 23 febbraio 2020

Si trasmette per l'esecuzione l'ordinanza in oggetto indicata, adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna concernente le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019.

IL PREFETTO

(Impresa)



Firmato digitalmente da:

PATRIZIA IMPRESA

Ministero dell'Interno/97420690584

Firmato il 24/02/2020 00:06

Seriale Certificato: 6325

Valido dal 13/11/2017 al 13/11/2020

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA



Ministero della Salute

Ordinanza contingibile e urgente n. 1

Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visto che si sono verificati finora 9 casi nella territorio della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi correlabili al focolaio lombardo. Il quadro epidemiologico relativo evidenzia importanti elementi di preoccupazione per l'elevato numero di contatti nella strutture sanitarie e la contiguità dei territori della nostra regione con Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero allargare notevolmente il cluster dei casi regionali.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.



2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
- b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- F) Si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria:
 1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
 3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
 4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
 6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.
 7. Usare la mascherina solo se sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
 8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
 9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
- G) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
- H) Le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.
- I) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle



indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

- J) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua;
- K) Sospensione delle procedure concorsuali;

Art. 2

(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza viene inviata ai prefetti e ai sindaci della Regione Emilia-Romagna. I prefetti della Regione Emilia-Romagna sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Bologna, Roma, 23 febbraio 2020

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Stefano Bonaccini

Il Ministro della Salute

Roberto Speranza



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
IL CAPO DIPARTIMENTO

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Dirigenti presso le Corti di Appello
Ai Sigg.ri Dirigenti delle Procure generali presso le Corti di Appello
LORO SEDI

c.p.c.

Agli On.li Sottosegretari
Al Sig. Capo di Gabinetto
Alla Segreteria dell'On. Ministro
Ai Sig.ri Capi Dipartimento
Alle OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: INDICAZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

Nell'ambito delle azioni di prevenzione della diffusione del contagio del Coronavirus COVID-19 è stata emessa dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21-02-2020 nonché ordinanza nr.2/2020 emessa dal Sindaco del Comune di Vo' (PD) in data 22-02-2020.

I vertici degli uffici giudiziari delle zone interessate hanno già prontamente provveduto, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire opportune indicazioni in merito all'esecuzione delle predette ordinanze per il personale addetto.

Al fine di favorire ulteriormente la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nelle predette ordinanze ed al fine di indicare prime disposizioni organizzative miranti a prevenire il rischio di ulteriore diffusione del contagio si ritiene opportuno invitare le Ss.LL. all'applicazione delle seguenti indicazioni:

- a) il personale tutto - amministrativo e di magistratura ordinaria e onoraria - residente o comunque dimorante nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano (provincia di Lodi) e nel Comune di Vo' (provincia di Padova), dovrà essere esonerato, fino a diversa disposizione, dal recarsi in servizio presso le rispettive sedi lavorative. Sarà poi cura dei Capi e dirigenti amministrativi dei singoli Uffici prendere



- contatti con l'Autorità Sanitaria competente affinché quest'ultima proceda alla verifica quotidiana, ai fini di una eventuale ammissione al lavoro, dello stato di salute dei lavoratori dipendenti;
- b) Si ricorda che chiunque, avvocato o parte che risulti residente o dimorante o comunque provenga dai suddetti Comuni, e debba presenziare ad un'udienza o ad altro incumbente di istituto da svolgersi negli uffici del precitato territorio, è tenuto a rispettare le prescrizioni delle relative ordinanze. Sarà cura degli uffici, nell'ambito delle rispettive competenze ed in applicazione degli istituti di legge giustificare la mancata presenza, rimandando alle prescrizioni delle autorità locali per ogni ulteriore misura;
 - c) Si informa che con provvedimenti del Capo dell'amministrazione penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di comunità, pubblicati sul sito del Ministero, sono state sospese, fino a nuova disposizione, le traduzioni dei detenuti verso e da gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna nonché limitati ai casi di necessità ed urgenza, ivi inclusa l'ipotesi di sovraffollamento, le richieste di trasferimenti dei detenuti in entrata o in uscita dagli I.P.P.M.M. di Torino, Milano, Treviso, Bologna, Pontremoli e Firenze;
 - d) Gli eventuali servizi fuori sede nei comuni interessati dalle suddette ordinanze, dovranno essere limitati ai casi non procrastinabili ed effettuati con le misure di cautela precauzionale indicate dalle autorità locali competenti.

Si ritiene altresì opportuno sin da ora invitare tutti i capi degli uffici in intestazione a seguire le indicazioni fornite anche in relazione ai territori che dovessero essere interessati da ulteriori analoghi provvedimenti delle competenti Autorità volti alla prevenzione del contagio.

Si raccomanda infine di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle indicazioni che saranno fornite dalle autorità sanitarie e di Pubblica sicurezza locali nonché a quelle rispettivamente offerte dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuamente aggiornate e disponibili sui seguenti indirizzi web:

- a) <https://www.salute.gov.it>;
- b) <https://www.wfp.it/>.

Si informa che è istituita presso il Dipartimento una unità di crisi, coordinata dalla dal Commissario Vincenzo Abbondante, per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati, nonché per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative anche in coordinamento con le competenti Autorità centrali. Ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Segreteria di Sicurezza tramite il numero telefonico 06-68852836 con le modalità già in atto per gli "eventi critici", pregando gli uffici di operare dette comunicazioni solo attraverso un unico incaricato. Si pregano le SS.LL. di comunicare la presente a tutti i Capi e dirigenti degli uffici del distretto

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Barbara Fabbri